



Trento, 4 maggio 2017

**OGGETTO:** consultazione in merito al disegno di legge n. 191 "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia e turismo" (proponente assessore Daldoss) e in merito al disegno di legge n. 141 "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015" (proponente consigliere Degasperì).

**Seduta di data:** 3 maggio 2017

**Progressivo:** 36/2017

**Punto odg:** 1

**Fine trattazione:** ore 15.41

**Dichiarazioni a verbale:**

- nessuna
- vedi allegato

Note: Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per l'audizione concessa dalla Commissione legislativa del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.

*In merito alla proposta formulata dall'assessore provinciale, con il DDL n. 191, il Consiglio delle autonomie locali in fase di espressione del parere propedeutico alla deliberazione della Giunta provinciale ha avuto modo di discutere i contenuti del cosiddetto "tagliando" alla legge urbanistica provinciale, riscuotendo il favore dell'assemblea dei sindaci.*

*La riforma urbanistica in atto, come è noto, è frutto di un nutrito percorso partecipato, in cui gli enti locali sono stati coinvolti dall'Assessorato competente per il tramite dei propri rappresentanti individuati dal Consiglio delle autonomie locali. È dunque un intento condiviso quello di concentrare le energie sulla riduzione del consumo di suolo, sul recupero e sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente tramite i nuovi istituti e le nuove forme di tutela e di intervento proposti in legge. In ragione della perdurante recessione economica per i comuni è sempre più crescente l'attenzione non solo per la tutela e valorizzazione del paesaggio, ma anche per la riqualificazione del tessuto urbano e periurbano e per le politiche di incentivo all'insediamento dei residenti.*

*In tal senso positivo il passaggio alla superficie utile netta (art. 1 DDL) per la progettazione e le integrazioni pensate per il calcolo del contributo di costruzione (art. 23 DDL) e dello standard a parcheggio (art. 10 DDL). Altrettanto utile e ben ponderata è la previsione della graduale informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti (art. 3 DDL) in attesa della predisposizione delle dotazioni informatiche dei comuni ed è preziosa la possibilità riconosciuta al comune (art. 30 DDL) di intervenire nel caso di incuria, degrado del territorio o pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.*

*Non desta particolari timori l'introduzione nel nostro ordinamento della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), in analogia alla disciplina statale, e neppure le precisazioni in quanto alla competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 11 DDL). Anzi, si crede auspicabile una omogeneizzazione, ove possibile, alla disciplina edilizia nazionale per la corretta gestione della fase repressiva di competenza comunale, legata inscindibilmente alla valutazione penale di fonte statale.*

*Nel ribadire la nostra soddisfazione per l'accoglimento di quanto osservato nel corso dell'iter di formazione del testo di legge si segnala qualche residua perplessità in merito alla categoria della **ristrutturazione edilizia**, nel caso di demolizione e ricostruzione, per cui si reputa opportuno limitare lo spostamento di sedime a un miglior inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-*



ambientale (n. 4 del comma 1 dell'art. 14 DDL). In coerenza con l'attuale impostazione di legge, è opportuna all'articolo 6 (comma 2) la sostituzione del termine "realizzati" con "realizzabili", affinché sia chiaro in quali casi il comune è tenuto all'indennizzo nell'eventualità di reiterazione dei **vincoli preordinati all'esproprio**. È infatti pressoché impossibile mappare l'effettiva realizzazione di opere precarie stante la loro natura di interventi liberi.

Una riflessione più approfondita si auspica infine per la nuova ipotesi di introdurre un **contributo per l'acquisto della prima casa** a titolo di restituzione (o meglio erogazione) da parte del comune del contributo di costruzione a un soggetto terzo, diverso da chi edifica (comma 8, art. 23). È comunque necessaria una fase transitoria che circoscriva l'ipotesi ai titoli edilizi rilasciati o formati in seguito all'entrata in vigore del DDL, per evitare a distanza di anni la restituzione di somme versate in sede di rilascio del titolo.

Il Consiglio delle autonomie locali si è inoltre appositamente riunito ieri per valutare il secondo DDL n. 141, proposto dal Consigliere Degasperi, che nei primi articoli affronta il tema della **separazione tra funzione politica e funzione gestionale**, con riferimento alla partecipazione dell'organo politico alle commissioni per la pianificazione territoriale e per il paesaggio della comunità (CPC) e alle commissioni edilizie comunali (CEC).

E' doveroso premettere che la possibilità di mantenere in capo al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo alcune competenze di natura tecnico-gestionale, in deroga al principio succitato di netta divisione delle funzioni, è riconosciuto nel nostro ordinamento ai comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, qualora vi sia una previsione statutaria che lo preveda oppure se la legislazione vigente attribuisce al sindaco le suddette funzioni (salvo naturalmente il potere di delega di quest'ultimo ai soggetti individuati dal regolamento di esecuzione).

Sul piano squisitamente politico non si condivide la demonizzazione della partecipazione degli organi politici alle decisioni che attengono alla gestione pubblica, seppur si riconosce che il ruolo politico si esplica eminentemente con atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, più che di gestione prettamente "burocratica". In tal senso la presenza politica nelle commissioni edilizie consultive, in alcuni casi, assume significato per quelle valutazioni di contesto generale e di valenza strategica proprie, ad es., delle scelte pianificatorie.

Analoghe considerazioni valgono per la modifica proposta all'articolo 12 del DDL che mira all'eliminazione del vaglio politico nel caso di ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza di Sindaco, CPC o sottocommissione CUP.

Anche il tema della **incompatibilità degli organi politici** con l'assunzione di incarichi di progettazione, direzione lavori o affidamento di appalti (art. 4 DDL) in corso di mandato e nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, è principio di responsabilità già contenuto nei dettami dell'ordinamento degli enti locali per i componenti della giunta comunale che si occupano della materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici. L'esplicita codifica sembra pertanto superflua per la parte già riconducibile ad altra fonte normativa e non condivisibile nella scelta di estendere indiscriminatamente il divieto di assunzione d'incarichi a tutti i componenti degli organi politici.

Entrando nel cuore del DDL, le modifiche proposte per la **limitazione del consumo di suolo** (art. 5 e ss.) riprendono nella sostanza gli obiettivi che già la legge urbanistica provinciale si prefigge e attua con la valutazione strategica dei piani, che deve necessariamente precedere qualsiasi scelta pianificatoria di nuovo insediamento. Ai fini della valutazione del fabbisogno abitativo e della coerenza con il carico insediativo massimo per il territorio, la legge urbanistica vigente contempla uno studio ambientale, territoriale e socio economico del territorio e dello stato del suolo pianificato, che può dirsi esaustivo. In ciò non aggiungendo il censimento proposto del patrimonio edilizio esistente, tra l'altro di difficile attuazione per la parte riferita all'utilizzo (sfitto e invenduto), alcun elemento concreto se non di tipo "più rigido".

Anche la precisazione "purché non determinino nuovo consumo di suolo" (art. 9 DDL) sull'utilizzo dei **crediti edilizi** in aggiunta agli indici urbanistici nelle aree destinate a trasformazione urbanistica, pare pleonastica. Se la zona su cui si vogliono trasferire i crediti è già destinata a trasformazione urbanistica e caratterizzata da indici urbanistici, non si configura nuovo consumo di suolo.



Neppure convince la proposta di fare un passo indietro rispetto all'attuale ripartizione di competenze tra Consiglio e Giunta comunale per l'approvazione dei **piani attuativi** a seconda della fascia demografica di riferimento e dell'estensione dell'area interessata. Scelta a suo tempo condivisa e voluta dal Consiglio delle autonomie locali.

La proposta di utilizzo vincolato dei **proventi del contributo di costruzione** (art. 13 DDL) riprende nei contenuti la normativa statale (legge di bilancio 2017) che ammette, a far data dal prossimo anno, la destinazione esclusiva degli stessi a interventi di manutenzione e riqualificazione del tipo di quelli indicati nel testo. L'attuale previsione provinciale (legge di stabilità 2017), che si reputa migliorativa, è invece molto più permissiva, in quanto ammette l'impiego degli oneri di urbanizzare per tutte le spese di investimento, oltre a quelle di parte corrente per cui è ammesso l'utilizzo nella legge statale testé citata (es. manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio pubblico).

Infine, il correttivo proposto per la cosiddetta "Banca della terra" non pare appropriato alle finalità espresse nella norma medesima del recupero a fini colturali delle aree abbandonate, dismesse o invase dal bosco, obiettivi già racchiusi in nuce nell'attuale previsione di legge, la cui attuazione è peraltro già in corso di esecuzione con la redazione della modulistica e del vademecum informativo ad uso delle amministrazioni comunali e dei privati interessati.

Presidente: dott. Paride Giambone

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna

